

LA VALENZA GIURIDICA DEI PRINCIPI CONTABILI

(L.M. QUATTROCCHIO)

1. Premessa.

Nell'ordinamento italiano, la disciplina legale del bilancio è costituita da una serie di norme di carattere generale che delineano i tratti salienti dell'assetto normativo di riferimento, lasciando peraltro spazi vuoti con riguardo a talune importanti fattispecie e a numerosi aspetti applicativi. Proprio da questa lacuna nasce l'esigenza dell'utilizzo di norme tecnico-contabili (nazionali ed internazionali), al fine di interpretare ed integrare la disciplina legale dei bilanci. E, in considerazione del ruolo e della funzione da essi assolta dai principi contabili, il legislatore ha più volte sentito l'esigenza di richiamare implicitamente o espressamente questi ultimi, così da assicurare ai lettori del bilancio una completa *disclosure* economico-finanziaria.

In tale contesto, alla luce dei recenti interventi legislativi in materia, pare utile fornire una panoramica – a livello nazionale ed internazionale – del processo di sussunzione dei principi contabili e della loro adozione, secondo un livello di analisi che ne approfondisce la relativa valenza giuridica.

Obiettivo del presente lavoro è, inoltre, quello di definire correttamente l'ambito applicativo, che – come si avrà modo di dimostrare – è significativamente più ampio di quello che a prima vista potrebbe apparire. A tale fine, occorre quindi prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento, avendo riguardo alla disciplina delle scritture contabili contenuta nel Codice Civile.

2. Gli obblighi contabili dell'imprenditore commerciale.

2.a. Le scritture contabili obbligatorie.

Le scritture contabili contengono «*la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta*»¹.

Il portato normativo di riferimento è quello contenuto nell'art. 2214 c.c., il quale prevede che «*l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente*

¹ M. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, vol.1, Torino, 2013, p. 123.

per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori».

Il Codice Civile individua, inoltre, i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili sulla base della seguente declinazione:

- gli imprenditori commerciali medio-grandi (ex art. 2082 c.c.);
- le società di forma commerciale quali:
 - società in nome collettivo;
 - società in accomandita semplice;
 - società per azioni;
 - società a responsabilità limitata;
 - società in accomandita per azioni;
- le società cooperative;
- i consorzi con attività esterna esercenti imprese commerciali, ove si ritenga – con la dottrina dominante – che essi siano qualificabili imprenditori commerciali (ai sensi dell’art. 2615-bis c.c.), ed i gruppi europei di interesse economico (ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 240 del 23 luglio 1991), indipendentemente dalla natura – commerciale o meno – dell’attività esercitata (Regolamento CEE n. 2137 del 25 luglio 1985);
- gli enti pubblici, che hanno per oggetto, anche non esclusivo o principale, una attività commerciale (ai sensi dell’art. 2093 c.c.);
- le associazioni e fondazioni, esercenti imprese commerciali, in via principale (arg. dall’art. 2214 c.c.);
- le imprese familiari, nel caso in cui svolgano attività commerciale (arg. dagli artt. 2214 e 230-bis c.c.).

La tenuta delle scritture contabili costituisce, per gli imprenditori individuali e collettivi, un obbligo e non un onere². Inoltre, il Codice Civile prevede l’obbligo di conservazione delle stesse (art. 2220 c.c.).

Ciò nonostante, il Codice Civile non precisa quali siano i dati da inserire nelle registrazioni contabili, non fissa particolari criteri in ordine alla loro determinazione, né prescrive – in generale – l’adozione di un particolare metodo contabile³. Attraverso

² E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, vol. 1, Torino, 2008, p. 72.

³ A. NIGRO, *Le scritture contabili*, in *Trattato di dir. comm.* diretto da Galgano, vol. 2, Padova, 1978, p. 227.

un'analisi sistematica della dottrina giuridica ed aziendalistica, è tuttavia possibile individuare le seguenti modalità di tenuta delle scritture contabili:

- a) le norme di un'ordinata contabilità comportano una rappresentazione chiara e completa della consistenza patrimoniale dell'impresa, del movimento degli affari e dei risultati di gestione;
- b) l'adozione di un piano dei conti, finalizzato a documentare il movimento degli affari, permette la direzione e il controllo dell'impresa;
- c) l'utilizzo del metodo contabile della partita doppia è funzionale alla redazione del bilancio d'esercizio;
- d) le scritture di mastro, indispensabili per la partita doppia, sono da ritenersi obbligatorie.

Riguardo alla conservazione⁴ delle scritture contabili è prevista la registrazione sia su supporti cartacei, sia sotto forma di immagini, corrispondenti ai documenti cartacei; al momento, la conservazione informatica non risulta – peraltro – obbligatoria. Le scritture devono essere conservate per dieci anni, in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, tenuto anche conto della loro efficacia probatoria.

2.b. Segue. Il libro giornale e il libro degli inventari.

L'art. 2214 c.c. dispone che siano in ogni caso tenuti – oltre agli altri libri obbligatori in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa – il libro giornale e il libro degli inventari, così definiti:

- il libro giornale è un registro cronologico-analitico, sul quale devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, come disposto dall'art. 2216 c.c. Tale prescrizione deve essere intesa nel senso che le operazioni devono essere registrate nell'ordine in cui si realizzano e non necessariamente il giorno stesso della loro manifestazione. Inoltre, è possibile registrare complessivamente più operazioni, a condizione che siano omogenee e compiute nella medesima giornata;
- il libro degli inventari è, invece, un registro periodico-sistematico, che deve essere redatto all'inizio dell'esercizio d'impresa e successivamente con cadenza annuale. L'obiettivo del libro degli inventari è quello di fornire un quadro della situazione patrimoniale dell'impresa; a tale fine,

⁴ E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, vol. 1, Torino, 2008, p. 93 ss.

deve contenere l'indicazione e la valutazione dell'attività e delle passività, anche estranee all'impresa.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, ovvero il bilancio comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, nell'ambito del quale devono risultare, in modo evidente e veritiero, la situazione complessiva del patrimonio al termine di ogni esercizio, nonché gli utili conseguiti e le perdite sofferte.

La redazione del bilancio è disciplinata secondo un maggior grado di analiticità con riferimento alle società per azioni, giacché il codice disciplina non solo il suo contenuto, ma anche i criteri di valutazione da adottare.

Ciò nonostante, e – come si vedrà – la circostanza assume notevole rilievo applicativo, lo stesso Codice Civile rinvia, per tutti gli imprenditori, alla disciplina delle S.p.A. – nei limiti della compatibilità – ai criteri di valutazione previsti per le società per azioni (così l'art. 2217, comma 2, c.c.). In altri termini, si deve ritenere che i criteri di valutazione previsti per le società per azioni abbiano un ambito applicativo che si estende a tutti gli imprenditori commerciali.

Come si è detto, è inoltre prevista una serie di altre scritture in funzione della natura e delle dimensioni dell'impresa: rientrano in tale categoria il libro mastro, il libro di cassa ed il libro di magazzino e tutte le scritture previste dalla legislazione speciale e dalla prassi nella prospettiva di una ordinata contabilità.

2.c. Segue. Il richiamo ai criteri di valutazione previsti per il bilancio delle società di capitali.

Come anticipato, l'art. 2217 c.c. stabilisce per l'imprenditore individuale la tenuta obbligatoria del libro degli inventari, il quale: *«deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima»*.

L'attuazione della IV direttiva CEE, per effetto del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, ha determinato – ma solo apparentemente – una divaricazione delle discipline contabili. Infatti, per un verso, il richiamo ai criteri di valutazione delle società per azioni è rimasto inalterato e, per altro verso, si potrebbe ipotizzare un'applicazione più estesa (e, quindi, al di là dei criteri di valutazione), ove si ritenesse che il riferimento alle *“altre scritture contabili”*, contenuto nell'art. 2214, comma 2, c.c. – in relazione alla natura e

alle dimensioni dell'impresa in concreto esercitata – possa in qualche modo richiamare gli stessi documenti (ad esempio la nota integrativa) previsti per le società per azioni⁵.

Da tale previsione, alcuni Autori fanno discendere la conseguenza che devono essere applicate ad ogni impresa (commerciale) – per indeclinabile esigenza logica e pratica – anche le regole sul contenuto del bilancio (e, cioè, gli schemi di conto). Pare, tuttavia, preferibile l'interpretazione secondo cui le regole sul contenuto non debbano – quantomeno in generale – trovare applicazione; e ciò in considerazione del fatto che, nelle imprese individuali e nelle società di persone, il bilancio non soggiace alle regole della pubblicità e non sussiste – pertanto – l'esigenza di una sua redazione analitica finalizzata ad una generale comprensibilità.

Nello stesso senso, poiché la norma contenuta nell'art. 2217 c.c. – che prevede esclusivamente la redazione del bilancio (stato patrimoniale) e del conto dei profitti e delle perdite (conto economico) – non è stata modificata dalla novella legislativa, è opinione corrente che non sia obbligatoria la redazione della nota integrativa, prevista invece per le S.p.A.

Ciò nonostante, sul riflesso che i principi generali – di evidenza e verità – previsti per l'imprenditore commerciale hanno, secondo il comune convincimento, la stessa portata dei principi generali – chiarezza, veridicità e correttezza – previsti per le società per azioni, si potrebbe ritenere che schemi sufficientemente analitici e una relazione illustrativa – finalizzata ad ottemperare all'obbligo del rispetto dei principi generali – siano, quantomeno in taluni casi, opportuni.

È in ogni caso fuor di dubbio che, nella redazione del bilancio – come si è detto in precedenza – devono essere osservati i criteri di valutazione dettati per il bilancio delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il rinvio operato dall'art. 2217 c.c. ai criteri di valutazione delle società per azioni, trova – peraltro – un preciso limite nella compatibilità; occorre, pertanto,

⁵ Nello stesso senso, G. BONFANTE-G. COTTINO, *L'imprenditore*, in *Trattato di dir. comm.* diretto da Cottino, Vol. I, Padova, 2001, p. 586, i quali ritengono sia presumibile che «come è già avvenuto in passato per le società di persone, gli elementi minimi richiesti dall'art. 2217 cpv. tendano progressivamente ad integrarsi – in relazione anche qui con la natura ed entità dell'impresa – con le nuove norme, uniformandosi, per esigenze di omogeneità valutativa, alla struttura ed ai principi contabili espressi dalla nuova regolamentazione». Sui problemi interpretativi che si pongono con riferimento al bilancio di esercizio delle società di persone, a seguito dell'introduzione della nuova disciplina del bilancio delle S.p.A., si vedano CAGNASSO, *Il bilancio di esercizio dell'imprenditore individuale e delle società di persone*, in CAGNASSO-LOCATELLI-HRRERA-QUATROCCHIO, *Il bilancio di esercizio. Profili della nuova disciplina*, Torino, 1993, p. 222 ss., e RICCI ARMANI, *Il bilancio di esercizio delle società di persone*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, p. 485.

verificare – in primo luogo – quali siano le regole estensibili e – in secondo luogo – quali gli adattamenti che si rendono necessari. Tale tipo di indagine assume – a seguito dell’attuazione della IV direttiva comunitaria e per effetto della centralità via via assunta dai principi contabili – un rilievo ed una portata operativa ben maggiori, tenuto anche conto del fatto che la disciplina del bilancio di esercizio delle società per azioni indubbiamente presenta un’accentuata complessità.

Ma è proprio il richiamo ai criteri di valutazione delle società per azioni che – per certi versi – funge da elemento catalizzatore dei principi contabili, nella misura in cui agli stessi venga attribuita valenza giuridica.

2.d. Il ruolo dei principi contabili.

In quest’ambito pare utile chiarire il ruolo dei principi contabili e, in particolare, la loro qualificazione normativa, nonché l’estensione del loro utilizzo, ai fini della redazione del bilancio di esercizio, nel contesto dell’art. 2217 c.c. per l’imprenditore commerciale (in generale) e degli artt. 2423 ss. c.c. per le società di capitali.

Come è noto, i principi contabili costituiscono regole di carattere tecnico-convenzionale che sovrintendono all’intero processo di formazione del bilancio di esercizio, dalla fase della rilevazione contabile delle operazioni di gestione a quella della redazione dei modelli di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e della valutazione delle attività e delle passività componenti il patrimonio aziendale. Tali principi si concretizzano in criteri tecnico-ragioneristici, elaborati ed aggiornati periodicamente, con la garanzia di un’ampia base di consenso, condivisione, diffusione ed applicazione omogenea; la loro elaborazione avviene ad opera dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e nel tempo – così come dimostrato dal loro recente aggiornamento – mutano in funzione dei macrocambiamenti economici, dell’evoluzione della dottrina ragionieristica e della legislazione civilistica.

E, ove ai principi contabili venga attribuita valenza giuridica, quantomeno sul presupposto della loro funzione interpretativa ed integrativa delle norme di legge, gli stessi devono caratterizzarsi per la loro conformità giuridica, cosicché siano, di fatto, sempre riconducibili alla norma generale, garantendone nel contempo un alto livello di coerenza.

In tale prospettiva, la valenza dei principi contabili deve essere misurata in funzione della loro compatibilità con la disciplina giuridica vigente, che – in quanto di carattere generale – richiede interventi interpretativi ed integrativi di comune

accettazione; essi, quindi, sono tesi – quantomeno – a rivestire il ruolo di regole di interpretazione, in chiave tecnica, delle norme in materia di bilancio.

2.e. La qualificazione giuridica dei principi contabili.

Quanto alla loro qualificazione giuridica, una parte della dottrina attribuisce ai principi contabili la veste di “usi normativi”, con duplice finalità giuridica:

- usi “*secundam legem*”, nelle aree contabili e del bilancio già disciplinate da norme di legge (di tipo generale o di dettaglio);
- usi “*praeter legem*”, nelle aree non regolamentate da alcuna fonte legislativa.

Altra parte della dottrina individua, invece, nei principi contabili “norme tecniche” che – in virtù del richiamo operato dalla legge, ora tornato di attualità (v. *infra*) – assurgono al rango di norme giuridiche, divenendo ragione di eterointegrazione delle disposizioni legislative, proprio per il fatto di essere informati ai principi di legge.

Da un’analisi sistematica emerge tuttavia, con chiarezza, che non è possibile attribuire ai principi contabili (nazionali) natura di fonte normativa (pur potendone costituire movente ispiratore), giacché questi ultimi godono di un loro riconoscimento giuridico soltanto in via indiretta, quali regole tecniche aventi validità ed efficacia giuridica, subordinati però a leggi e regolamenti; in effetti, nel caso di eventuale conflitto con norme di legge, il dettato dei principi contabili non risulterebbe applicabile, pena la redazione di un bilancio di esercizio non corretto⁶.

Nell’ambito del processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato nel 2010, al fine di tenere conto dell’evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale e internazionale (in vista di un maggior grado di allineamento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS), si ritiene significativo segnalare – a dimostrazione dell’estensione dell’ambito applicativo – quanto riportato nel nuovo Documento OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”, il quale, in appendice, ne segnala l’applicazione all’imprenditore individuale (con riferimento al succitato art. 2217 c.c.), specificando altresì che: «[...] *la disciplina del bilancio d’esercizio contenuta nel codice è unica; infatti non sono previste norme differenziate per la sua redazione a seconda della tipologia societaria. Per questi motivi, l’imprenditore commerciale, individuale o sociale, redige un inventario che si chiude con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, utilizzando nelle*

⁶ D. BALDUCCI, *Il bilancio d’esercizio*, Milano, 2007, p.98.

valutazioni delle voci di bilancio i criteri stabiliti per le società per azioni in quanto applicabili. L'OIC 12 è pertanto raccomandato per la redazione del bilancio d'esercizio dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale e delle società in nome collettivo e le società in accomandita semplice», ed ancora: «L'OIC 12 al par. 5 precisa che “il bilancio d'esercizio è redatto in coerenza con la disciplina giuridica delle società di persone e delle imprese individuali”. Pertanto, nella struttura dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio non devono figurare tutte le voci incompatibili con la natura e la disciplina delle società di persone e delle imprese individuali [...]».

3. Il bilancio delle società di capitali: il quadro normativo di riferimento.

3.a. Le società obbligate alla redazione del bilancio in forma ordinaria o semplificata.

I soggetti obbligati alla redazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio nel Registro delle imprese, ai quali sono rivolte le disposizioni degli art. 2423 e ss. c.c., sono:

- le società di capitali, ovvero le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società responsabilità limitata;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- i consorzi con attività esterna, relativamente alla situazione patrimoniale;
- le società di persone, nel caso in cui siano interamente partecipate da una società per azioni, da una società in accomandita per azioni o a responsabilità limitata; in tale ipotesi, incombe altresì l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, qualora ne sussistano i requisiti.

Con riferimento al bilancio in forma abbreviata, l'art. 2435-bis c.c. prevede che le società che non hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio d'esercizio in forma semplificata, a condizione che nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Come è noto, il bilancio subisce alcune semplificazioni sia nei prospetti di conto (stato patrimoniale e conto economico), sia nella nota integrativa.

3.b. Il contesto normativo e la rilevanza giuridica dei principi contabili nazionali.

La rilevanza giuridica dei principi contabili generalmente accettati, nonché il rapporto tra gli stessi e la disciplina del bilancio⁷, costituisce oggetto di un dibattito tuttora aperto. Ed infatti, nella disciplina codicistica anteriore all'introduzione dei principi contabili internazionali, gli *standard* contabili non erano stati oggetto di specifico richiamo (se non nei limiti di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, ma v. *infra*), ma erano in qualche modo “presupposti”, in particolare da due disposizioni normative: l'art. 2219 c.c., il quale richiede che le scritture contabili siano tenute secondo le “norme di una ordinata contabilità”, e l'art. 2423, comma 2, c.c., il quale prevede specificatamente la clausola della “rappresentazione veritiera e corretta”, con riferimento al bilancio di esercizio (norma, la quale – come si è detto – fa da *pendant* all'art. 2417 c.c., in cui sono enunciati i principi di evidenza e verità).

In tale contesto, caratterizzato dalla mancanza di un chiaro riconoscimento normativo, i principi contabili sono stati qualificati, di volta in volta, come consuetudini od usi normativi (v. *supra*), come mere interpretazioni della legge, come regole tecniche richiamate da norme giuridiche a contenuto indeterminato.

Basandosi sull'origine *extra*-normativa dei principi, nonché sulla mancanza di un loro pieno recepimento da parte dell'ordinamento giuridico, la verifica della natura giuridica degli stessi principi deve essere condotta attraverso l'analisi delle norme vigenti che, in un certo modo, ne presuppongono o ne richiamano l'applicazione; appurando, in particolare, se le norme contengano un vero e proprio rinvio sostanziale ai principi contabili, tale da renderlo idoneo a “giuridicizzarne” il contenuto.

La tesi dei principi contabili come usi normativi risale essenzialmente alla discussione, rilevante in dottrina, sulla revisione contabile obbligatoria delle società quotate (art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, cit.), che imponeva alla società di revisione di indicare, nella propria relazione, se i fatti di gestione erano stati rilevati

⁷ In dottrina viene operata la distinzione – nell'ambito delle fonti del diritto contabile – tra “fonti dirette” (e, cioè, disposizioni di tipo normativo), e “fonti indirette” (giurisprudenza civile, penale e tributaria; provvedimenti della CONSOB; circolari e risoluzioni ministeriali, soprattutto in materia tributaria; principi contabili nazionali ed internazionali); cfr. E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, vol. 1, Torino, 2008. La distinzione è ripresa anche da P. BALZARINI, *Il bilancio d'esercizio*, in *Le società di capitali. Il bilancio consolidato*, a cura di P. BALZARINI, O. CAGNASSO, M. IRRERA, L. QUATTROCCHIO; G. RACUGNO, *L'ordinamento contabile delle imprese*, Torino, 2002.

secondo “corretti principi contabili”; in particolare, la CONSOB, aveva stabilito di accertare – nella certificazione da emettere – tale conformità, senza tuttavia prendere posizione sulla loro valenza normativa. A seguito dell’abrogazione del richiamo ai corretti principi contabili, contenuta nel citato articolo⁸, ha (*rectius* aveva) perso di pregnanza la tesi secondo cui i principi contabili sarebbero usi normativi.

Il riconoscimento ai principi contabili di rilevanti profili di natura sostanziale, del pari, non risolve il problema della qualificazione degli stessi; per questo motivo occorre individuare se le espressioni codicistiche debbano essere interpretate come un sostanziale rinvio ai principi contabili⁹ o come norme “elastiche” a fattispecie indeterminata¹⁰. Interpretando, infatti, il contenuto degli artt. 2219 e 2423 (e 2417) c.c. come “rinvii materiali” (dal punto di vista tecnico) occorrerebbe riconoscere ai principi contabili la natura di vere e proprie norme giuridiche.

La tesi prevalente in dottrina si basa su un’interpretazione delle disposizioni codicistiche come norme a fattispecie indeterminata, che attribuiscono ai principi contabili una duplice funzione: in particolare, essi avrebbero natura sia integrativa, al fine di colmare lacune presenti nelle norme di legge, sia interpretativa delle norme giuridiche in materia di bilancio. Sotto tale profilo, è l’art. 2423 c.c., che determina l’imprescindibilità nell’utilizzo dei principi contabili nell’ambito di una corretta applicazione della disciplina giuridica in materia di bilancio, anche al fine di garantire al bilancio, redatto secondo le norme codicistiche integrate dai principi contabili, una “rappresentazione veritiera e corretta”.

Con la riforma alla disciplina delle società quotate, avvenuta con l’emanazione del D.Lgs. n. 58/1998, l’orizzonte di riferimento si è (*rectius* si era) – per certi versi – allargato. Infatti, l’art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, conferiva al Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, su proposta della CONSOB, formulata d’intesa con la Banca d’Italia e l’ISVAP, il compito di individuare: «*tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall’Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri*

⁸ La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 127/1991.

⁹ Sul punto si vedano: M. CARATOZZOLO, *Osservatorio sui principi contabili nazionali e internazionali*, Torino, 2011, e P. BALZARINI, *La natura giuridica dei principi contabili in alcuni Paesi europei: Italia, Francia, Regno Unito, Germania*, a cura di PROVASOLI-VIGANO, in *Processi di formazione dei principi contabili in alcuni Paesi europei*, Napoli, 1995.

¹⁰ G. TOMASIN, *I principi contabili: natura ed importanza*, in *Riv. dott. comm.*, 1982.

paesi dell'Unione sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari». E, con l'obiettivo di annullare qualsiasi disparità tra le società quotate e quelle non quotate (anch'esse potenzialmente con la necessità di dover assumere profili internazionali), è stata successivamente introdotta la Legge n. 366 del 3 ottobre 2001 (legge delega per la riforma del diritto societario italiano), la quale deferiva al legislatore delegato l'individuazione delle: *«condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente».*

Appare, quindi, evidente che i tentativi di “giuridicizzazione” dei principi contabili si sono ampliati per effetto sia del – per così dire – primitivo richiamo ai principi contabili internazionali sia dell'estensione del richiamo medesimo anche alle società non quotate.

Contestualmente, sul piano tecnico il terreno è stato reso fertile con la nascita dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), avvenuta nel 2001. Tra i compiti dell'OIC vi è infatti quello di elaborare i principi contabili nazionali, in linea con gli sviluppi avvenuti in ambito internazionale.

La costituzione dell'OIC risponde all'esigenza (avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane) di costituire uno *Standard Setter* nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace inoltre di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile, evitando così che della materia se ne occupi – in via esclusiva – la professione contabile; ed infatti, oggi, partecipano in maniera attiva al processo di formazione dei principi contabili i rappresentanti della professione contabile, dei *preparer*, degli *user* e delle borse e – in qualità di osservatori – i rappresentanti della Autorità di settore e dei Ministeri.

In tale contesto, l'OIC ha portato a termine un progetto – iniziato nel 2010 e tuttora in corso – di predisposizione di una nuova versione dei principi contabili nazionali, muovendo dalla constatazione che alle esigenze informative delle imprese quotate provvedono gli IAS/IFRS, lasciando in balia degli eventi quelle delle imprese – per così dire – “ordinarie”.

La creazione di due “ambienti contabili”, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 38/2005, ha – infatti – accresciuto l'esigenza di avviare un processo di convergenza

tra i principi contabili nazionali ed internazionali, limitando così le asimmetrie informative tra soggetti che redigono i propri bilanci secondo regole diverse.

Peraltro, nell'attuale contesto macroeconomico è necessario tenere in forte considerazione l'influenza – sulle attività svolte dall'OIC – derivante dall'evoluzione normativa, che determina talune importanti differenze in ambito nazionale e internazionale; e proprio in tale prospettiva l'OIC è chiamata ad emettere interpretazioni, linee guida applicative ed emendamenti ai principi emanati in precedenza, al fine di contenere le divergenze.

Pare – inoltre – opportuno rammentare che la funzione assolta dall'OIC – in tema di principi contabili – ha trovato un ulteriore riconoscimento legislativo nel d.l. n. 91 del 24 giugno 2014.

In particolare, il d.l. n. 91 del 2014 ha espressamente previsto che tra i compiti dell'Organismo vi sia anche quello di: «*emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, secondo le disposizioni del codice civile*».

Riaffiora dunque, con tutta la sua portata, l'originario moto di “giuridicizzazione” dei principi contabili (nazionali), che ora si avvalgono di un richiamo espresso alle «*disposizioni del codice civile*».

In definitiva, i principi contabili (nazionali) sono destinati ad assumere un ruolo centrale nella redazione del bilancio d'esercizio e nel controllo del medesimo; anche se, per la verità, il *fil rouge* sopra descritto non ha mai subito – nei fatti – una cesura, giacché la stessa giurisprudenza da sempre richiama i principi contabili per risolvere controversie civilistiche o fiscali ¹¹.

3.c. Segue. Le società obbligate o legittimate a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

Con riferimento al bilancio d'esercizio sono tenute ad adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 38/2005, le seguenti categorie di società:

- a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea (per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005);
- b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 TUF (per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005);

¹¹ Si veda ad esempio: Cass. 10 gennaio 2013, n. 400; Consiglio di Stato, 28 aprile 1998, n. 572.

- c) le banche italiane di cui all'art. 1 TUB (e successive modificazioni); le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64, D.Lgs. n. 385/1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 58/1998; le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, lett. o), D.Lgs. n. 58/1998, le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107, D.Lgs. n. 385/1993, gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del D. Lgs. n. 385/1993 (per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005);
- d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 88, comma 1 e 2, e quelle di cui all'art. 95, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato (a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006);
- e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lett. da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., e diverse da quelle indicate alle lett. da a) a d) (a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005);
- f) le società diverse da quelle indicate alle lett. da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., che redigono il bilancio consolidato e che esercitano la facoltà di cui all'art. 3, comma 2, e le società di cui alla lett. g) dell'art. 2, incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, (a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005);
- g) le società diverse da quelle indicate alle lett. da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. (a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Giustizia, su cui v. *infra*).

L'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 38/2005, consentiva alle società di cui all'ultimo punto di fruire di tale facoltà a decorrere dall'esercizio che sarebbe stato individuato con un apposito decreto interministeriale. Tuttavia, tale decreto (di competenza congiunta dei Ministeri dell'Economia e della Giustizia) non è stato mai emanato, con conseguente – almeno sino ad ora – inoperatività della disposizione.

L'art. 20, comma 2, del d.l. 91/2014, con una modifica del citato art. 4, comma 6, prevede la soppressione delle parole: «*a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia*» relativamente alle seguenti tipologie di società:

- non quotate in borsa;
- non rientranti nei settori «particolari» previsti dal D.Lgs. n. 38/2005 (banche, finanziarie, assicurazioni);
- non obbligate alla redazione del bilancio consolidato di gruppo.

Attraverso l'eliminazione del riferimento al previsto decreto interministeriale, tali società hanno ora la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS; con il risultato di un'ulteriore estensione dell'ambito di adozione dei principi contabili internazionali da parte delle imprese (s.r.l., S.p.A., cooperative, S.a.p.A.) non obbligate alla redazione del bilancio in forma c.d. “abbreviata”.

In definitiva, i principi contabili internazionali sono ora applicabili – in via facoltativa – da parte di tutte le società, con la sola esclusione di quelli che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

3.d. La rilevanza giuridica dei principi contabili internazionali.

I principi contabili internazionali sono regole di carattere tecnico-convenzionale che sovrintendono l'intero processo di formazione del bilancio, disciplinandone i criteri di valutazione, i modelli di misurazione, le regole di quantificazione delle singole voci e le metodologie contabili per rappresentare un quadro fedele; nel contempo rispondono all'esigenza di garantire un'informazione qualitativa omogenea e di fonte comune, per i Paesi che li hanno adottati.

I principi contabili internazionali (a diffusione europea) sono emanati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*), che ha sostituito – a partire dal 2001 – lo IASC, allo scopo di contribuire al processo di armonizzazione delle modalità tecniche di redazione dei bilanci d'esercizio e delle informazioni di natura economico-

finanziaria in genere. Pare, inoltre, opportuno rammentare che i principi emanati dallo IASB sono denominati IFRS (*International Financial Reporting Standards*), che coesistono con i principi IAS (*International Accounting Standards*), emanati in precedenza dallo IASC.

Sempre nell'ambito degli Organismi coinvolti, l'attività di interpretazione dei principi contabili internazionali spetta all'IFRIC (*International Financial Reporting Interpretations Committee*), mentre la procedura di omologazione – dal punto di vista tecnico – viene affidata all'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), organo costituito da esperti contabili incaricati di valutare il contenuto dei principi internazionali; come si è detto, l'OIC riveste oggi – al suo interno – un ruolo operativo.

È opportuno sin da subito chiarire che i principi contabili internazionali, in quanto emanati da un organismo (tecnico) di natura privatistica, non assurgevano (né tuttora assurgono) a rango legislativo: tale connotazione – tipicamente di stampo anglosassone – sta anche alla base della loro “flessibilità”, che trova fondamento nella loro natura di principi dettati dalla prassi, oggetto di modifiche da apportare con la dovuta elasticità.

In tale contesto deve essere collocato il processo di legittimazione dei principi contabili internazionali, attraverso il loro riconoscimento “a valle”; in particolare, il Regolamento n. 1606/2002/CE contiene le motivazioni, la procedura e i limiti con cui (ed entro cui) l'Unione ha inteso consentire la rilevanza dei principi contabili internazionali negli ordinamenti nazionali¹².

In particolare, il citato Regolamento ha previsto che i principi contabili internazionali facessero ingresso negli ordinamenti nazionali attraverso un processo dicotomico: un passaggio per rinvio dinamico e un passaggio per incorporazione. Il modello del rinvio dinamico prevede il riferimento a una fonte di produzione *standard* che, attraverso la continuità di sussunzione normativa, favorisca il costante adeguamento della disciplina agli sviluppi della tecnica contabile; il modello per incorporazione si fonda invece sulla trasposizione degli *standard* privati nell'ordinamento giuridico, risolvendo – mediante l'*iter* di approvazione legislativa a

¹² G. SCOGNAMIGLIO, *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 38, parla di “disciplina-quadro” che: «istituisce e fissa le basi legali ed istituzionali per la successiva e progressiva adozione, in ambito comunitario, dei principi contabili internazionali, attraverso regolamenti successivi, la cui adozione viene demandata alla Commissione» (art. 3, comma 4).

monte (per il tramite di regolamenti) – ogni problema di legittimazione degli *standard* medesimi.

In tal modo i principi contabili internazionali, nella loro veste di pronunciamenti professionali di privatistica, acquistano valenza giuridica in Europa attraverso un processo di esame ed approvazione a livello comunitario – necessario per garantire l'indispensabile controllo pubblico –, definito meccanismo di omologazione (“*endorsement mechanism*”)¹³.

Il descritto procedimento ha lo scopo di sovrintendere all'adozione di principi contabili internazionalmente accettati, confermando in capo agli stessi la funzione di garanzia in ordine alla produzione di un'adeguata informazione di bilancio. Secondo l'art. 3, comma 1, del citato Regolamento, è la Commissione Europea ad assumere il controllo di questa operazione “esercitando una sorta di potere normativo delegato”.

Più in dettaglio, il meccanismo di omologazione dei principi elaborati dallo IASB si articola su due livelli: un livello politico-regolamentare, che coinvolge i rappresentanti di tutti gli Stati membri, e un livello tecnico, costituito da un comitato di esperti contabili (v. *supra*). Nell'ambito della procedura di omologazione, il Regolamento stabilisce, al secondo comma del medesimo articolo, i criteri cui sono vincolati i diversi soggetti nel processo di valutazione dei principi contabili internazionali, al fine di deciderne l'adottabilità.

Infine, al termine delle operazioni relative all'istruttoria di valutazione da parte dei soggetti coinvolti, sulla base dei criteri stabiliti, la “giuridicizzazione” dei principi contabili internazionali trova il suo perfezionamento attraverso l'emanazione di appositi Regolamenti e viene ufficializzata con la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

È, quindi, pacifico che i principi contabili internazionali abbiano rango normativo, peraltro rafforzato – in ragione dell'organo chiamato alla loro approvazione – ed estensione sovranazionale – per effetto della loro applicazione nell'ambito di tutti i Paesi aderenti.

Nel contesto dei principi contabili internazionali è altresì necessario definire ed esplicitare il ruolo del *conceptual framework*, quale quadro sistematico di principi teorici di generale accettazione, rappresentativo della struttura concettuale di riferimento

¹³ Relazione alla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali del 13 giugno 2001, p. 5.

in un particolare ambito di indagine¹⁴. L'importanza delle sue funzioni – almeno rispetto a quanto stabilito nelle definizioni teoriche – non ha però trovato corrispondenza con lo *status* riconosciutogli. Infatti, allo stesso – che pur si posiziona ad un livello superiore rispetto agli *standard* – non viene attribuita una sorta di supremazia sui principi contabili, così come non risulta oggetto di alcuna procedura di omologazione, giacché rimane di fatto escluso dal meccanismo di *endorsment* con il quale i principi vengono “giuridicizzati”.

Spostandosi ad un livello di analisi più approfondito, si potrebbe però giungere alla conclusione che il *framework*, nonostante non appartenga al corpo degli *standard* IAS/IFRS, non rappresenti di fatto un corpo estraneo all'interno delle fonti del diritto contabile comunitario, data – implicitamente o indirettamente – la sua significativa presenza nel sistema contabile; ciò dal punto di vista sia interpretativo sia integrativo. A dimostrazione del descritto convincimento si pone l'attività – cominciata nel settembre 2010 – di ridefinizione della parte del *framework* dedicata agli obiettivi dell'informativa di bilancio ed alle sue caratteristiche qualitative.

Alla luce del processo di evoluzione e di aggiornamento normativo, nell'ambito dei principi contabili internazionali, è opportuno fare alcune riflessioni in merito all'applicazione della Direttiva n. 2013/34/UE, che in ambito nazionale riguarderà le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle S.p.A., delle S.a.p.A. e delle s.r.l., nonché, qualora tutti i soci diretti o indiretti abbiano di fatto una responsabilità limitata (perché costituiti da società di capitali), anche alle s.n.c. e alle s.a.s. La citata Direttiva, modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché abrogativa delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (IV e VII Direttiva) dovrà essere recepita nel nostro ordinamento nazionale entro il 20 luglio 2015; nelle considerazioni di carattere generale – pur riconfermando appieno i principi ispiratori della IV e della VII Direttiva – vengono descritti i punti su cui essa si focalizza, come, ad esempio, la necessità di un equilibrio tra gli interessi dei

¹⁴ Il *Framework* è un quadro concettuale che espone e contiene principi di carattere generale e costituisce uno strumento metodologico di tipo deduttivo che si inserisce in un contesto normativo tipicamente induttivo. Pertanto il *Framework* rappresenta un tentativo di “conciliare” una struttura, di carattere deduttivo, con quella di carattere induttivo, anche se è proprio quest'ultimo a sancire la superiorità dei singoli *Standard* sul quadro concettuale, in caso di coerenza o contrasto. Sul punto si veda R. DI PIETRA, *La comunicazione dei comportamenti aziendali mediante i dati contabili. Il ruolo della Ragioneria internazionale*, Padova, 2005.

destinatari dei bilanci, nonché l'interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa.

Da un punto di vista meramente sostanziale, le novità contabili riscontrabili nella citata Direttiva evidenziano una volontà di avvicinamento alla logica del bilancio redatto secondo i principi internazionali¹⁵, nonché un proseguimento del processo di adozione dei principi “*IFRS for SMEs*”¹⁶ da parte delle piccole-medie imprese.

Nell'onda lunga del citato processo evolutivo deve collocarsi l'entrata in vigore della Legge n. 116/2014, di conversione del d.l. 91/2014, la quale ha esteso l'elenco dei soggetti cui è consentito l'utilizzo dei principi contabili internazionali; la novella – nella prospettiva di favorire l'utilizzo dei principi contabili internazionali da parte di tutta la *business community* – ne ha infatti esteso l'applicabilità (peraltro solo facoltativa) alle società che non fanno ricorso al capitale di rischio (cd. “società chiuse”).

4. Conclusioni.

Come è stato più sopra illustrato, nell'ordinamento italiano i principi di redazione del bilancio sono definiti dal Codice Civile con riferimento alle società di capitali e applicabili, nei limiti della compatibilità, a tutti gli imprenditori commerciali non piccoli.

Si è, nel contempo, osservato che – a motivo della sintesi e generalità delle indicazioni riportate nel Codice Civile e della circostanza che a volte le indicazioni risultano talvolta lacunose e frammentarie – il riferimento alle norme di legge non può considerarsi esaustivo. Occorre, dunque, rifarsi a più precise indicazioni tecniche elaborate da organismi professionali nazionali e internazionali, ai quali è riconosciuta competenza e autorevolezza.

Muovendo dal processo storico di adozione dei principi contabili nazionali ed internazionali, ed in particolare in virtù del percorso legislativo che ha condotto – ancora di recente – ad importanti *restyling*, si può constatare come la loro valenza giuridica abbia subito un profondo rinnovamento ed una significativa integrazione.

¹⁵ La IV Direttiva CEE era già stata in parte modificata da importanti direttive comunitarie (Direttiva n. 65/2001 e Direttiva n. 51/2003) con l'intento di raggiungere un graduale accostamento ai principi contabili internazionali.

¹⁶ Nel 2009 lo IASB ha pubblicato tali principi, che consistono in regole tecniche per redazione del bilancio (da parte, principalmente, delle piccole-medie imprese) nella forma semplificata; l'utilizzo di questi principi contabili, pur nell'ottica di soddisfacimento delle esigenze informative, fornisce un livello di approfondimento ed analisi inferiore rispetto ai principi contabili internazionali ordinari, richiedendo infatti un numero ridotto di *disclosure*.

Di pari passo, si è determinata la necessità di implementare (nuove) regole tecniche di comune accettazione, il cui utilizzo – in ambito dottrinale – è fortemente raccomandato ai fini della redazione del bilancio.

In tale contesto si colloca, inoltre, il tentativo di realizzare una più accentuata convergenza tra i principi contabili nazionali ed internazionali. D'altronde, da parte dello stesso IASB, oltre all'obiettivo di realizzare un'armonizzazione contabile, viene auspicata una più generale convergenza tra le categorie di principi. Per parte sua i principi emanati dall'OIC dovranno tendere alla conformazione agli *standard* internazionali, così da giungere – gradualmente – ad un'unica metodologia di rappresentazione degli accadimenti aziendali nel bilancio, quale “fulcro” imprescindibile della comunicazione economico-finanziaria¹⁷. I recenti interventi normativi, di cui si è dato atto, sottendono – in una prospettiva di coordinamento – al “nuovo” processo di integrazione dei principi IAS/IFRS e dei principi OIC.

Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile pertanto concludere nel senso che i principi contabili nazionali – sebbene non godano della portata normativa propria dei principi contabili internazionali – hanno via via assunto più accentuata rilevanza normativa, corroborata oggi – per un verso – da un nuovo e più chiaro richiamo normativo e – per altro verso – da un ampliamento del contesto di applicabilità dei principi contabili internazionali.

In tale contesto deve, poi, collocarsi la recente direttiva 2013/34/UE del 26/06/2013, destinata ad ampliare ulteriormente la portata dei principi contabili internazionali.

¹⁷ A. FRAEDANI, *La Globalizzazione della comunicazione economico finanziaria IAS/IFRS e XBRL*, Milano, 2005.